



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 02/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 13 marzo 2015, n. 87

L.r. 37/85 e s.m.i. - Proroga autorizzazione coltivazione cava di calcare da taglio in località "TRE VALLI" - Comune di APRICENA- Foglio 18, particelle 1-79-98-103-140.- Ditta GIOVANNI PIZZICOLI sas - APRICENA (FG).

L'anno 2015, addì 13 del mese di Marzo, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno, z.i. (BA) Via delle Magnolie, 6/8.

IL DIRIGENTE UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n.7, art.4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n.3261 del 28.7.98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la l.r. 22 maggio 1985, n.37 e succ. modificazioni;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128;

VISTO il D. L.vo 09 aprile 2008, n.81;

VISTO il D. L.vo 25 novembre 1996, n.624;

VISTA la D.G.R. n.538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattiva;

VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE, e s.m.i. apportate con la D.G.R. n.445 del 23.02.2010;

VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

VISTA la D.G.R. 09.09.2014 n.1845 di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni di programmazione nel settore estrattivo e di definizione e gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTA la determinazione Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione n.22 del 20/10/2014 di riassetto degli Uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la determinazione Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione n.25 del 21/11/2014 di affidamento incarichi di direzione Uffici dei Servizi incardinati nell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la determinazione Dirigente Servizio Ecologia n.371 del 17 nov. 2014 di delega ex art.45 della legge regionale 16 apr. 2007, n.10, delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive;

VISTI gli orientamenti giurisprudenziali in materia paesaggistica, in particolare le sentenze TAR Puglia Bari n.2138/2005, 3948/2005, 3949/2005, 608/2007, 823/2008, ecc. ecc.;

VISTA la nota n.1290/VIA/B.7 del 07/02/2003, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha chiarito la non applicabilità delle procedure di V.I.A. in caso di rilascio proroga e/o trasferimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita relazione in atti n.21 del 11/03/2015, sottoscritta dal funzionario istruttore, dalla quale emerge quanto segue:

Premessoche:

la ditta GIOVANNI PIZZICOLI sas, con sede in APRICENA (FG), è stata autorizzata a coltivare la cava di calcare da taglio in località "Tre Valli" del Comune di APRICENA (FG), in catasto al foglio.17part.IIe 1-79-81-98-103-134-139-140, giusta Determina n.18/AE del 26/01/2006 con la quale è stata trasferita la titolarità dell'originario atto autoritativo n.43/MIN 30/08/99 relativamente a quota parte delle particelle 1 e 79 e contestualmente prorogata la validità, anche del decreto n.42/MIN 28/05/98 relativo alle restanti particelle, sino al 31/12/2010;

la Società esercente con istanza acquisita al prot. n.2845 il 13/04/10 ha chiesto la proroga ex art.14, l.r. 37/85, atteso il persistere dell'interesse a completare la coltivazione del volume residuo autorizzato;

la relativa documentazione è stata integrata una prima volta l'11/01/11, acquisita al prot. n.92, quindi completata il 22/07/2014, con prot. n.10770, a seguito della nota n.10437 del 15/07/14, con cui si è comunicato, ex art.10 bis, L. 241/90, l'avvio della procedura sospensiva intera attività estrattiva per incompletezza documentazione istanza di proroga più volte sollecitata con note n.594 del 07/02/11, n.5196 del 21/09/11 e n.10774 del 19/07/13;

con la nota su citata n.10437/2014 si è, altresì, contestata la mancata ultimazione del ripristino approfondimento abusivo prescritto con la determina di ripresa lavori n.158/AES del 02/12/2010, nonché comunicato l'avvio della procedura sanzionatoria/sospensiva, ex l.r. 37/85 e D.G.R. n.538/2007, per

l'ampliamento abusivo riscontrato a Sud della zona autorizzata. A tale nota è seguita la notifica del verbale FG05/2014 e della Determina n.393/EC del 26/11/14 di sospensione scavi abusivi e diffida a ripristinare i luoghi;

con dichiarazione ex DPR 445/2000 acquisita il 06/03/2015 al n.3277, a modifica e integrazione di quella acquisita il 22/07/14, l'esercente e il direttore hanno asseverato che la cava:

a) non ricade, neanche parzialmente, in nessuno dei siti della rete "Natura 2000" di cui alle Direttive 92/43/CE (Siti di Importanza Comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 79/409/CE (Zone di Protezione Speciale ZPS);

b) non ricade in aree protette regionali ex L.R. 19/97 e statali ex Legge 394/91;

c) non ricade in aree individuate dal PUTT/P della Regione Puglia, approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15-12-2000, né come ATE "A" né come ATE "B";

d) l'area interessata non è indicata come area sottoposta a vincoli nella carta giacimentologica approvata con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010;

e) l'attività di coltivazione non ricade, neanche parzialmente, in aree perimetrali a pericolosità idraulica, geomorfologica e che non interferiscono con il reticolo idrografico come individuato dal PAI;

f) il piano quotato asseverato dal rilevatore rappresenta l'effettivo stato dei luoghi dell'area di cava alla data del presente atto in base al rilievo eseguito direttamente in sito;

g) il piano di coltivazione ed il piano di recupero sono rimasti immutati rispetto a quanto approvato con il provvedimento n.42/DIR del 28/05/1998;

h) dispone ancora, stante al confronto tra il piano di coltivazione approvato e il piano quotato asseverato dal tecnico rilevatore, un volume residuo in posto di 750.000 mc;

i) stando ai ritmi produttivi legati all'attuale dotazione strumentale e umana si necessita di un periodo di tempo di ulteriori 18 anni per ultimare i lavori di coltivazione e recupero;

l'Autorità di Bacino della Puglia con nota n.14318 del 15/12/2011 ha comunicato la sussistenza delle condizioni di compatibilità dell'intervento in oggetto con gli obiettivi e le finalità del PAI, a condizione che:

1) si esamini l'intero progetto rispetto alle condizioni di adeguata protezione della falda idrica da parte dello spessore roccioso interposto tra il fondo cava e la stessa falda, così come previsto nel punto B) della delibera dirigenziale n.115/2010;

2) la ditta produca, per la valutazione di codesto Settore, delle verifiche sui fronti di scavo finale, realizzate in modo tale che il modello razionalizzato a verifica presenti una caratterizzazione degli ammassi, rispondente il più possibile alla situazione reale;

3) la ditta garantisca costantemente, in fase di coltivazione, il mantenimento della stabilità dei fronti di scavo e delle condizioni di sicurezza in cantiere;

CONSIDERATOche:

il giacimento non è stato esaurito come risulta dagli elaborati grafici prodotti, in quanto i lavori di coltivazione non sono stati ultimati nei tempi previsti per cause contingenti di mercato, e l'esercente per completare l'estrazione del volume residuo di 750.000 mc, così come opportunamente corretto nell'ultima dichiarazione, abbisogna al ritmo annuo indicato di 80.000 mc di 10 anni;

con lettera del 21/7/2014 la Società ha precisato che non ha completato il ripristino dell'approfondimento abusivo prescritto con la determina n.158/AES/2010, in quanto intende posticipare l'ultimazione di tale lavoro all'esito dell'istanza di ampliamento/approfondimento presentato, ed a garanzia si impegna a prorogare la relativa polizza fideiussoria stipulata. Del pari per il nuovo ampliamento abusivo contestato intende procrastinare l'inizio del ripristino all'esito ampliamento e si impegna a stipulare una nuova polizza fideiussoria;

l'area di cava relativamente alle zone autorizzate per lo scavo e deposito, particelle 1-79-98-103-140 F. 18, della superficie catastale di ha 9.01.83, è tuttora in disponibilità della ditta medesima, giusto atto di trasformazione da società in nome collettivo in società in accomandita semplice a firma del Notaio

FOLLIERI Luciano Mattia del 24/04/97 - reg. al n.589/1V il 05/05/97, da cui si evince, altresì, che la Società ha diritto di accesso sul tratturello comune in catasto al F.18 part.IIe 81 e 139; l'esercente non ha prodotto, ad oggi, alcun documento probante l'esclusiva proprietà/disponibilità delle particelle catastali 81-134-139 costituenti il tratturello comune, così come dichiarata in passato ed erroneamente riportato nei precedenti atti autoritativi; l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata, così come da modulistica pubblicata; l'area di cava non ricade in ATE "A" o "B", per cui la prosecuzione dell'attività non è soggetta a verifica paesaggistica ex art.6 NTA del PRAE; la profondità fondo cava, per quanto riguarda la prima prescrizione AdB, non ha raggiunto e non raggiungerà con l'attuale piano di coltivazione approvato i 32 m.s.l.m. autorizzati dalla stessa AdB quale quota fondo cava nella confinante cava BIANCHI; per la verifica di stabilità dei fronti, acquisita il 22/7/14, sono stati utilizzati, così come prescritto dall'AdB, i dati risultanti dal rilievo geostrutturale in situ e tenuto conto dei carichi sulla sommità dovuti a mezzi in transito e della sismicità della zona, a conclusione il tecnico ha affermato che i fronti sono nel loro complesso sostanzialmente stabili; l'attestato in materia di sicurezza e la relazione sulla stabilità dei fronti, redatti come da disposizioni Ordinanze A.ES. n.2 e 3/2013 sono stati acquisiti al prot. n.2002 il 20/6/14, di cui l'Ufficio istruttore ha preso visione;

Ritenuto di proporre la proroga, ai sensi dell'art. 14 della l.r. 37/85, dell'autorizzazione della cava in oggetto per ulteriori 10 anni, con l'aggiornamento della perimetrazione area cava, delle prescrizioni ed ordini, nei termini di cui alla relazione n.21 del 11/03/2015;

verifica ai sensi del DLgs 196/2003

garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

II DIRIGENTE DELL'UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio interessato;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito

DETERMINA

alla Ditta GIOVANNI PIZZICOLI sas- con sede legale in APRICENA (FG) - Via Mazzini, 19/21 - P.IVA 01439740711 (legale rappresentante PIZZICOLI Adamo Giuseppe, nato il 31/07/1944 a Apricena (FG), C.F. PZZ DGS 44L31 A339I, residente ad Apricena in Via Roma, 37), è accordata la

PROROGA

ai sensi dell'art.14 della l.r. Puglia n.37/85, della validità delle determinazioni autorizzative n.42/MIN del 28/05/1998 e n.43/MIN del 30/08/1999, così come trasferite e unificate con la determina n.18/DIR del 26/01/2006, al fine di proseguire i lavori di coltivazione della cava di calcare da taglio in località "TRE VALLI" - Comune di APRICENA - da completare entro il 31/12/2020; al contempo a

RETTIFICA

di quanto indicato nelle determinazioni autorizzative su indicate, si precisa che l'area di cava autorizzata interessa le sole particelle in piena disponibilità n. 1-79-98-103-140 del F.18 di Apricena (FG), per una superficie di 9,0019 ha, di cui 5.5975 oggetto degli scavi, delimitata da 10 vertici, da individuarsi sul terreno con pilastrini saldamente infissi, così come indicati nella planimetria allegata, parte integrante delle presenti determinazioni.

1) Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dagli atti sopra indicati n.42/MIN/1998, n.43/MIN/1999 e n.18/DIR/2006, che si intendono integralmente recepiti, salvo quanto in contrasto con il presente provvedimento.

2) Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente, spostare i pilastrini n.2-3-4-5-6 nella nuova posizione come individuata nella planimetria allegata;

b. trasmettere allo scrivente Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti, ex artt. 6 e 52 del D.L.vo 624/96, nelle forme e contenuti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2011 e s.m.i.;

c. condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero dell'area di cava, secondo le modalità ed i tempi previsti dal progetto approvato e comunque in maniera tale da garantire sempre la sicurezza dei luoghi, la stabilità generale delle pareti di scavo, come prescritto dall'Autorità di Bacino Puglia;

d. A garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale si stabilisce l'importo di € 180.000,00 (euro centottantamila/00), come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria bancaria/assicurativa, di durata iniziale fino al 31.12.2022, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art.25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

- e. A garanzia dei lavori di ripristino dei luoghi escavati abusivamente si conferma l'importo di € 146.000,00 (euro centoquarantaseimila/00), come garanzia finanziaria. Tale garanzia può essere resa anche sotto forma fideiussoria bancaria/assicurativa, di durata iniziale di 24 (ventiquattro) mesi per l'adozione degli obblighi derivanti dall'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi, superficie di 15.400 mq, come da progetto acquisito al prot. n.8694 il 02/11/2010, ex art.4 D.G.R. 538/2007. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo dei lavori, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di ripristino, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
- f. Il presente provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;
- g. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, tutela paesaggistico - ambientale, ecc..;
- h. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai precedenti provvedimenti e della presente determina o di altre che fossero impartite dallo scrivente Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, può comportare la sospensione dei lavori, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16, 17 e 18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

il presente provvedimento, redatto in unico originale, composto da n°6 fasciate:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it - sezione trasparenza;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore allo Sviluppo Economico ed al Dirigente del Servizio Ecologia;
- d) sarà notificato in copia alla GIOVANNI PIZZICOLI sas, al SINDACO del Comune di APRICENA (FG);
- e) Il presente atto, composto da n° 7 fasciate e n°1 allegato, è adottato in originale.

il Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive (delegato)

Ing. Angelo Lefons
